

TAR Aosta - Sentenza 10/10/2007 n. 123

d.lgs 163/06 Articoli 11, 2, 77 - Codici 11.1, 2.1, 77.1

La giurisprudenza è ferma nel ritenere che non sussiste l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento nel caso di revoca dell'aggiudicazione provvisoria, trattandosi di atto endoprocedimentale rispetto alla quale l'aggiudicatario può vantare una mera aspettativa alla conclusione del procedimento e non già una posizione giuridica qualificata (cfr. per tutte Consiglio Stato, IV, 29 ottobre 2002 n. 5903).